REGOLAMENTO (CEE) N. 1416/82 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

relativo al finanziamento delle spese residue necessarie per l'istituzione dello schedario oleicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva (1), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3453/80 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 154/75 dispone che, per un certo periodo, una parte dell'aiuto alla produzione concesso agli olivicoltori serva a finanziare le operazioni necessarie per l'istituzione dello schedario oleicolo;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevedeva, per il caso che i proventi di tali trattenute risultassero insufficienti a coprire le spese suddette, la possibilità di applicare altre trattenute per finanziare le spese residue;

considerando che, in effetti, il gettito delle trattenute sinora applicate risulta del tutto insufficiente per finanziare le operazioni richieste dall'istituzione dello schedario;

considerando che occorre pertanto fissare le percentuali dell'aiuto alla produzione che, nelle prossime campagne, dovranno essere destinate al finanziamento delle spese residue,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Allo scopo di finanziare le spese residue necessarie per l'istituzione dello schedario oleicolo, le autorità competenti degli Stati membri produttori incaricate del pagamento dell'aiuto ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE trattengono, all'atto del versamento:

a) in Francia e in Italia, il 2,5 % dell'aiuto per le campagne 1982/1983 — 1989/1990;

b) in Grecia, il 2,5 % dell'aiuto per le campagne 1984/1985 — 1989/1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

(1) GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 15.